



PARERE MOTIVATO
n. 173 del 6 settembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per Variante Parziale al PRG per le modifiche cartografiche per la realizzazione di un'area F ad uso attrezzatura a verde parco e sport in su richiesta del "Gruppo Trial Amici del Prosecco A.S.D." Comune di Valdobbiadene (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 2 Settembre 2016 prot. n. 331190;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Valdobbiadene con nota prot. n. 20685/2015 del 10/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 332812 del 13/08/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al prg per le modifiche cartografiche per la realizzazione di un area F ad uso attrezzatura a verde parco e sport nel Comune di Valdobbiadene promossa dal Sig. Tormena Giacomo in qualità di Presidente del "Gruppo Trial Amici del Prosecco A.S.D.";

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione pec prot. n. 0003395/URB del 02/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 494449 del 03/12/2015.

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 457578/CI01 del 10.11.2015, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Tuttavia con riguardo ai contenuti della documentazione consultata al link indicato, si segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave (PAI Piave)*, approvato con DPCM 21/11/2013, per l'area in oggetto attualmente non risultano note condizioni di pericolosità idraulica e geologica e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni nel *PAI Piave* derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso nota prot. regionale n. 504678 del 11/12/2015

Con riferimento alla nota in oggetto, e a seguito dell'esame della relativa documentazione progettuale, si esprime parere favorevole in merito alla variante urbanistica in oggetto.

La realizzazione di eventuali opere a servizio della pista di trial, ricadenti all'interno della fascia di rispetto fluviale, dovranno essere regolarmente autorizzate dallo scrivente ufficio ai sensi del R.D. 523/1904.

- Consorzio di Bonifica Piave pec prot. n. 1787 del 02/02/2016 acquisita al prot. regionale n. 42183 del 03/02/2016



Con riferimento alla vs. richiesta del 10 novembre u.s. si comunica che nulla osta, per quanto di competenza, alla variante parziale al P.R.G. di Valdobbiadene da terreni agricoli ad area attrezzata per lo sport in corrispondenza dei terreni individuati dai mappali 144-145-149-151-152 del Fg. 14, a condizione che non vengano eseguiti scavi o riporti che modifichino le linee di deflusso delle acque superficiali o realizzate impermeabilizzazioni di aree investite a prato o bosco.

Si segnala inoltre che in corrispondenza delle aree interessate dalla variante è presente lo Scarico della Valle del Pecol (Ramo I), classificato come canale terziario di scolo, che scorre in direzione nord - sud lungo il fronte est dei mappali 145, 151 e 152 e che, essendo appartenente al demanio idraulico, gode, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto avente larghezza di m 10

misurati dal ciglio superiore delle sponde.

Si ricorda ed evidenzia che, ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere di bonifica e del R.D. n°368/1904, tutte le opere (p.e. piantumazioni, recinzioni, costruzioni) di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, poste nella fascia tra m 4 e m 10 di distanza dal ciglio superiore di entrambe le sponde del canale demaniale devono essere specificatamente autorizzate, mentre la fascia di 4 m deve rimanere sempre libera da ostacoli fissi, essere interessata solo da culture erbacee ed essere mantenuta agevolmente accessibile al personale ed ai mezzi del Consorzio, per i necessari interventi di gestione e di manutenzione, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento.

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto con pec prot. 2113 del 05.01.16

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 457578 del 10 novembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 14436 del 17 novembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 29996 del 16 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

"[...] La presente verifica di assoggettabilità riguarda la variante parziale al PRG per la riclassificazione di un'area catastale di mq. 9864, da zona Agricola di tipo E2, sottozona E2.1, area agricola di produzione (articolo 16 n.t.a.), a «aree attrezzate a verde, parco, sport – sottozona 84, impianti



sportivi di base» (articolo 22 n.t.a. punto 2). L'appezzamento in cui si inserisce la variante occupa alcuni terreni agroforestali che risultano a prato/coltivo, bosco e banda boscata, limitrofi ad aree coltivate a vigneto e aree boscate.

La variante è motivata dalla intenzione di situare nell'area una pista per esercitare la pratica del Trial, attività sportiva realizzata attraverso l'uso di motocicli appositi per questo sport, che si svolge lungo un tracciato in terra battuta in zone a prato e bosco mantenendo l'andamento e gli elementi naturali del luogo, ed inserendo ostacoli prodotti da materiale naturale, posizionati artificialmente e rimovibili. E' previsto un edificio ad uso ripostiglio di mq 16,0. Non saranno eseguite pavimentazione e zone di parcheggio (Vedi pag. 7 del Rapporto Ambientale preliminare). La variante in questione non rende possibili trasformazioni di rilievo rispetto allo stato attuale e prevede al contrario il mantenimento del soprassuolo boscato e della zona prativa, all'interno dei quali passa il tragitto della pista che nella zona a bosco è già presente (pista forestale), la conservazione di una fascia di rispetto lungo il torrente comprensiva della banda boscata e fascia inerbita adiacente. L'unica modifica di rilievo è conseguente al posizionamento di ostacoli di materiale naturale (massi di roccia, travi, etc.) lungo la pista e in area apposita.

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs n. 42/2004 in quanto interna a porzione di territorio incluso negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 29/06/1939 n. 1497 con D.G.R.V. 27/04/1999 n. 1348 nonché ai sensi dell'art. 142 c. 1 del medesimo D. Lgs. 42/04, lett. c), per la vicinanza del corso d'acqua denominato «Torrente Siega» o «Val di Siega», affluente del «Torrente Raboso» e lett. g) in quanto compresa in area boscata.

In relazione a tali strumenti di tutela paesaggistica, gli interventi che la variante renderebbe possibile realizzare non appaiono suscettibili di determinare trasformazioni incompatibili o comunque in contrasto con le valenze paesaggistiche vincolate, purché, come diffusamente sostenuto nel rapporto ambientale preliminare, essi non comportino neanche in futuro l'individuazione di aree di pavimentazione diverse dall'esistente e tantomeno parcheggi.

Conseguentemente alle considerazioni sopra esplicitate si ritiene la variante in oggetto non assoggettabile a VAS».

Vista la nota prot. 15586 dell'11 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

«[...] La variante urbanistica in oggetto prevede la trasformazione di un'area di 9864 mq in località Valle Pecol-strada vicinale della Costa da "zona agricola" (ZTO E2) ad "area attrezzata per lo sport" (ZTO F) allo scopo di costruire una pista motociclistica per la pratica del trial tramite interventi di ingegneria verde di limitato impatto sul suolo e con la costruzione di un edificio a uso ripostiglio di 16 mq.

Si nota che il Rapporto Ambientale Preliminare non tratta la tematica archeologica; in ogni caso, nell'area interessata dalla variante in oggetto non vi sono provvedimenti di tutela di natura archeologica né ai sensi della parte II né ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e nelle immediate vicinanze non sono noti rinvenimenti di reperti o stratificazioni archeologiche.

Per i motivi suesposti, per quanto di competenza si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua».

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 29996 del 16 dicembre 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e la nota prot. 15586 dell'11 dicembre 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione dell'intervento di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-



VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 216/2015

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante parziale al PRG n. 59 per modifiche cartografiche per la realizzazione di un'area "F" ad uso attrezzatura a verde, parco e sport in loc. Val di Pecol, nel comune di Valdobbiadene (TV).

Pratica n. 3078

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica a firma della dott.ssa for. Marina GALLINA, trasmesse dal comune di Valdobbiadene con nota n. 25981 del 23/10/2015 (acquisita al prot. reg. con n. 449481 del 05/11/2015), ad integrazione della documentazione precedentemente acquisita con n. 332812 in data 13/08/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: *“piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO che tale dichiarazione non è conforme con le disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014 in quanto non risulta valida la firma elettronica qualificata (revocata) e non è correttamente compilata la dichiarazione relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali;

RITENUTO che

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;



PRESO ATTO che la variante parziale al vigente PRG consiste nella modifica cartografica per la realizzazione di un'area "F" ad uso attrezzatura a verde parco e sport in località Guia, ove realizzare un'area per la pratica del Trial;

PRESO ATTO che l'area si colloca in un ambito collinare di circa 1,13 ettari, a 200 m s.l.m. di quota media, e che è caratterizzata da una porzione centrale a prato in cui è possibile l'inserimento di ostacoli costituiti da tronchi e pietrame di grossa pezzatura;

PRESO ATTO che l'area Trial sarà utilizzata anche per lo svolgimento di competizioni di carattere interregionale e nazionale e che sarà realizzato un edificio per ricovero (delle dimensioni in pianta 4 m x 8 m);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "22100 – Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31183 - Orno-ostrieto tipico" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Musccardinus avellanarius*, *Martes martes*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;



RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante parziale al PRG n. 59 per modifiche cartografiche per la realizzazione di un'area "F" ad uso attrezzatura a verde, parco e sport in loc. Val di Pecol, nel comune di Valdobbiadene (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Musccardinus avellanarius*, *Martes martes*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Valdobbiadene, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente l'elaborato relativo alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014, in formato digitale a mezzo PEC, firmato da parte del dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09 in corso di validità."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 216/2015;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 6 settembre 2016, che evidenzia come la variante parziale al prg per le modifiche



cartografiche per la realizzazione di un area F ad uso attrezzatura a verde parco e sport nel Comune di Valdobbiadene promossa dal Sig. Tormena Giacomo in qualità di Presidente del "Gruppo Trial Amici del Prosecco A.S.D." nel comune di Valdobbiadene, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale al prg per le modifiche cartografiche per la realizzazione di un area F ad uso attrezzatura a verde parco e sport nel Comune di Valdobbiadene promossa dal Sig. Tormena Giacomo in qualità di Presidente del "Gruppo Trial Amici del Prosecco A.S.D." nel Comune di Valdobbiadene, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.07.16;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerata la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine